



Commissione Tributaria Provinciale di Genova

IL PRESIDENTE

Visti gli artt. 83, comma 6, d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24.4.2020, n. 27) e ulteriormente modificato con d.l. 30.4.2020, n. 28, nonché dall'art. 36, d.l. 8.4.2020, n. 23, che dispongono rinvii ed organizzazione delle udienze tributarie delle Commissioni provinciali, per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 (salva eventuale protrazione dovuta a futuri interventi legislativi);
Visto l'analogo e conseguente decreto del Presidente della CTR della Liguria, emesso in data 7/5/2020, ed i precedenti in data 16/3/2020, 3/4/2020, 7/4/2020 e 24/4/2020, aventi le stesse finalità;
Rilevato che con il precedente provvedimento dello scrivente in data 29/4/2020 si è provveduto a rinviare le udienze fissate dal 12/6/2020 al 30/6/2020;
Ritenuto necessario - fermi le precedenti disposizioni contenute nei provvedimenti di rinvio delle udienze per la medesima emergenza, salvi quelli adottati con il presente - organizzare le udienze successive a tale data e, conseguentemente, il lavoro della Segreteria, con l'intento precipuo di evitare, nell'ulteriore periodo dal 12/6/2020 al 31/7/2020, l'afflusso di persone nei locali della CTP ed in particolare in occasione delle udienze già fissate in detto periodo e ciò anche al fine di concedere alle parti termini congrui per esercitare i relativi diritti di difesa;

DISPONE

- 1) Le udienze fissate prima del 12 giugno 2020 sono rinviate a data successiva mediante decisione dei Presidenti di sezione, sentita la segreteria della sezione; conseguentemente le udienze dell'11 giugno 2020 della prima sezione sono rinviate al giorno 24 giugno 2020, alle stesse ore;
- 2) Nel periodo 12 giugno -31 luglio 2020 le udienze di discussione, come previsto dalla lett. h) dell'art. 83, comma 7, citato, verranno celebrate senza la partecipazione fisica delle parti e dei loro difensori, garantendosi il diritto al contraddittorio mediante il deposito degli scritti difensivi previsti dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546, cui le parti potranno aggiungere un'ulteriore nota scritta, contenente le istanze e conclusioni menzionate dalla lett. h) suddetta, da depositarsi, per via telematica, sino al giorno stesso dell'udienza. La presente disposizione vale anche per le udienze fissate a seguito di istanza di sospensione.
- 3) Nel periodo 12 giugno - 31 luglio 2020, la modalità di celebrazione dell'udienza pubblica con collegamento da remoto (prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f), citato, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), d.l. 28/2020 citato, che prevede la necessaria presenza del giudice in ufficio durante l'udienza da remoto) non può, al momento, essere realizzato nelle condizioni di sicurezza idonee a garantire il distanziamento sociale, stante la compresenza di quattro persone (i tre giudici e il segretario di udienza) in locali di dimensioni non idonee. Conseguentemente, nel suddetto periodo 12 giugno - 31 luglio 2020 si procederà alla celebrazione delle udienze in camera di consiglio secondo le modalità di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, che non richiedono la presenza fisica delle parti e dei difensori e, in caso di istanza di discussione in pubblica udienza, si procederà con le modalità del contraddittorio scritto di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) (cioè nella forma della camera di consiglio non partecipata).

Resta salva la facoltà delle parti interessate di presentare al Presidente di ogni collegio motivata richiesta di rinvio ad una data successiva al 31 luglio 2020.

La Segreteria avviserà di quanto sopra a mezzo P.E.C. i difensori nei procedimenti fissati in pubblica udienza nel periodo 12 giugno - 31 luglio 2020.

4) Le camere di consiglio fra i giudici tributari, nel periodo 12 giugno - 31 luglio 2020, verranno tenute – ove possibile - con le modalità di collegamento da remoto previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. 18/2020, mediante gli applicativi menzionati dallo schema di decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al momento in attesa del parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e secondo le linee guida del Direttore Generale stesso. Poiché tali camere di consiglio, essendo conseguenti alla udienza prevista dall'art. 83, comma 7, lett. h), non richiedono la presenza dei giudici presso la Commissione tributaria, ad ogni buon conto si invitano i giudici tributari ed i segretari di sezione a dotarsi tempestivamente di un account di Skype Business, al fine di partecipare comunque da remoto alle dette camere di consiglio;

La Segreteria provveda agli adempimenti di competenza informando tempestivamente giudici e parti.

Il Dirigente la Segreteria appronterà di conseguenza il calendario di presenza del personale in ufficio.

Genova, 11 maggio 2020

IL PRESIDENTE
dr. Maurizio Picozzi

